

STATUTS

DISTRIBUZIONE :	Tutti i membri Lega di Hockey su ghiaccio svizzero (Regione di Svizzera di lingua francese) OFSP (Ufficio Federale dello Sport)
EDITION :	6 giugno 2017

STATUTS

Nota bene : Nell'insieme dei presenti statuti, la parola membro (persona) viene intesa sia al maschile che al femminile.

Preambolo

La mutua assistenza tra i membri dell'associazione, la difesa degli interessi dei proprietari/gestori di piste di ghiaccio, la condivisione delle conoscenze e delle esperienze sono alla base della filosofia dell'APAR&T.

I. Fondazione, nome, durata, scopo

Articolo 1

Con i presenti statuti, sotto la denominazione di Associazione delle Piste di ghiaccio Artificiali di Romandia e Ticino, è costituita un'associazione, qui di seguito denominata APAR&T, ai sensi degli articoli 60 ss del Codice Civile Svizzero, per una durata indeterminata.

Articolo 2

Lo scopo dell'associazione é di :

1. Salvaguardare gli interessi comuni presso le autorità, le associazioni, le società e i gruppi d'interesse economico in Romandia e nel Ticino.
2. Promuovere la cooperazione di più piste di ghiaccio artificiali della Romandia o del Ticino nell'organizzazione di manifestazioni sportive o di altro genere.
3. Promuovere lo scambio di esperienze tecniche o amministrative allo scopo di proporre miglioramenti alle condizioni economiche e di lavoro delle società.
4. Migliorare continuamente la formazione del personale delle piste di ghiaccio membre dell'associazione.

5. Affiliare all'associazione, nel limite del possibile, tutte le piste di ghiaccio artificiali romande e ticinesi.
6. Su richiesta, l'APAR&T può essere consultata per problemi tecnici incontrati dai membri (prestazione pagante).

II. Membri

Articolo 3

I membri dell'associazione sono le collettività pubbliche o le società proprietarie di una pista di ghiaccio artificiale o che ne assumono la gestione.

Articolo 4

Il Comitato può, in via del tutto eccezionale, accordare il titolo di «membro onorario» per servizi resi, affiliazione di lunga durata, ecc. Questo titolo può essere attribuito soltanto ad una persona fisica individuale. I membri onorari possono essere più di uno. I membri onorari non hanno diritto di voto e non devono versare la quota. Infine i membri onorari possono partecipare a tutte le attività dell'APAR&T, sia come invitati che come partecipante pagante.

Il Comitato può, in via del tutto eccezionale, conferire il titolo di «membro passivo», per competenze particolari direttamente o indirettamente legate alle attività dell'APAR&T, a una persona fisica individuale che abbia lasciato le proprie funzioni in seno alla propria pista di ghiaccio, per pensionamento o altri motivi, ma che desidera continuare la propria collaborazione in seno all'APAR&T. I membri passivi non hanno diritto di voto e non devono versare la quota. Infine i membri passivi possono partecipare a tutte le attività dell'APAR&T, sia come invitati che come partecipante pagante.

Articolo 5

L'associazione può accogliere in qualunque momento dei nuovi membri a patto che quest'ultimi accettino i suoi statuti. Ogni membro è responsabile e/o si impegna nell'associazione fino a concorrenza della propria quota.

Articolo 6

Un membro può essere dimesso soltanto alla fine di un anno civile.

La dimissione deve essere presentata con un anticipo di sei mesi.

Il membro uscente non ha alcun diritto all'avere sociale.

III. Organi della società

Articolo 7

Gli organi della società sono:

1. L'Assemblea generale ;
2. L'Assemblea consultiva
3. Il Comitato di direzione.

1. L'Assemblea generale

Articolo 8

L'Assemblea generale è il potere supremo dell'associazione.

Essa si pronuncia sull'ammissione e l'esclusione dei membri, elegge il Comitato di direzione e si occupa, in virtù della legge e degli statuti, di tutto ciò che non compete al Comitato di direzione.

Essa può inoltre:

1. Proporre delle direttive generali concernenti la gestione di tutte le piste di ghiaccio romande e ticinesi.
2. Proporre delle condizioni che regolino le trattative e la fine di contratti e convenzioni con terzi.

Essa controlla l'attività del Comitato di direzione, ai membri del quale essa può revocare la nomina se sussistono giustificati motivi.

Articolo 9

Tutti i membri hanno pari diritto di voto.

Le decisioni dell'Assemblea vengono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti (Ogni pista di ghiaccio membra dell'associazione ha un voto).

Tuttavia, le decisioni che concernono la modifica dello scopo sociale, lo scioglimento dell'associazione o l'esclusione di un membro devono essere prese alla maggioranza dei due terzi dei presenti (Ogni pista di ghiaccio membra dell'associazione ha un voto), durante un'assemblea dove sono presenti almeno tre quarti dei membri iscritti.

Per decisioni di bassa rilevanza, il Comitato di direzione può chiedere l'opinione e la presa di posizione dei membri con una circolare. Le decisioni prese in questo modo richiedono comunque una maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

Articolo 10

L'Assemblea generale viene indetta dal Comitato di direzione una volta all'anno, prima della fine del primo semestre.

Il Comitato di direzione si riserva inoltre il diritto di indire l'assemblea generale in qualsiasi momento egli lo reputi necessario.

Egli è tenuto a farlo anche su richiesta motivata di un quinto dei membri.

Articolo 11

La convocazione deve menzionare l'ordine del giorno ed essere recapitata ai membri almeno venti giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 12

Ogni membro deve inviare almeno un rappresentante all'Assemblea generale, costui deve essere dotato dei poteri necessari per partecipare alle decisioni e alle votazioni all'ordine del giorno.

Qualunque membro può farsi rappresentare, previa procura scritta, dal delegato di un altro membro.

Articolo 13

Le discussioni e le decisioni dell'Assemblea generale sono interne e confidenziali.

2. L'Assemblea consultiva

Articolo 14

L'Assemblea consultiva ha luogo, di principio, una volta all'anno, in dicembre.

Articolo 15

Essa ha come unico scopo quello di informare i membri della vita dell'APAR&T a metà stagione, dell'avanzare dei lavori in corso e delle decisioni da prendere o delle questioni da esaminare e di prendere atto dei suggerimenti e delle domande dei membri.

Non è necessario nessun voto, né presa o ratifica di decisione.

3. Il Comitato di direzione

Articolo 16

L'Assemblea generale nomina un Comitato di direzione composto da 7 membri, eletti per un periodo di due anni, rieleggibili.

Nel limite del possibile ogni cantone deve essere rappresentato all'interno del Comitato di direzione: GE / VD / VS / FR / NE / JU / BE / TI.

La nomina del Presidente viene decisa dall'Assemblea generale che lo sceglie tra i membri del Comitato di direzione eletto.

Il Comitato di direzione si occupa di gestire l'associazione, di amministrarne i beni e di rappresentarla, in particolare modo nei suoi rapporti con le autorità e con le associazioni sportive, conformemente alle direttive ricevute dall'Assemblea generale.

Articolo 17

La firma collettiva a due (membri del comitato) è obbligatoria per qualsiasi movimento di denaro.

Qualsiasi obbligazione di un montante superiore a CHF 5'000.- (cinquemila franchi svizzeri) deve essere convalidato dall'Assemblea generale.

Solo le spese di trasferta e rappresentanza vengono rimborsate se viene presentato un giustificativo.

Articolo 18

Il Comitato di Direzione è incaricato d'elaborare e diffondere lo strumento di comunicazione dell'associazione: il Pati Info.

Questa pubblicazione viene pubblicata, di principio, due volte all'anno (giugno e dicembre). Essa parla della vita dei membri, recensisce le novità tecniche o sportive, gli articoli interessanti apparsi nella stampa, le relazioni con le Leghe, ecc.

Essa può contenere degli incarti pubblicitari, l'inserimento di questi ultimi avviene a pagamento.

Articolo 19

Il Comitato di direzione sceglie tra i suoi membri chi nominare all'incarico di Cassiere, di Segretario e di Responsabile Tecnico.

IV. Apporti e quote

Articolo 20

Ogni membro versa una quota annuale stabilita di anno in anno dall'Assemblea generale.

Se, per raggiungere gli scopi dell'associazione, sono necessari dei fondi speciali, l'Assemblea generale può decidere, prendendo in considerazione i mezzi finanziari e gli interessi di ognuno, di far partecipare i membri.

Articolo 21

Le attività, dei membri e dei loro rappresentanti, in seno all'associazione vengono esercitate di principio, per tutto ciò che la concerne, a titolo gratuito.

Ogni membro si assume le spese occasionate dai suoi rappresentanti durante l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea generale può decidere di sbloccare un importo destinato a indennizzare l'attività dei membri del Comitato di direzione.

V. Liquidazione

Articolo 22

L'Assemblea generale che pronuncia lo scoglimento dell'associazione deve nominare una o più persone incaricate della sua liquidazione e decide, con pieni poteri, della distribuzione dell'avere sociale.

VI. Disposizioni finali

Articolo 23

I presenti statuti sono stati accettati all'unanimità dai membri che vi pongono la propria firma, all'assemblea costitutiva, tenutasi a Saignelégier, il 26 marzo 1988.

I presenti statuti sono stati modificati nel maggio 2007 e accettati come tali dall'Assemblea generale, il 30 maggio 2007 a Lugano.

I presenti statuti sono stati modificati nel marzo 2012 e accettati come tali dall'Assemblea generale, il 28 marzo 2012 a Lausanne.

I presenti statuti sono stati modificati nel giugno 2017 e accettati come tali dall'Assemblea generale, il 6 giugno 2017 al Sentier.

Lugano, 30 maggio 2007.

Lausanne, 28 marzo 2012 (modifica dell'art. No 4).

LH/02.05.2013 (cambiamento delle firme).

Le Sentier, 6 giugno 2017 (modifica degli articoli 18, 19, 23).

Il Presidente
Laurent Hirt

Il Segretario
Vacant

Il Cassiere
Bernard Vouilloz